

DICHIARAZIONE SPETTANZA DETRAZIONI – NUOVO ASSUNTO 2023

Attenzione: per comunicare i dati dei figli minori di 21 anni compilare esclusivamente la sezione 3)

Alla cortese attenzione ufficio personale dell'Ente _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
cod. fiscale _____ residente a _____ prov. _____
via _____ n. _____ stato civile _____ in qualità di:
☐ dipendente ☐ assimilato a lavoro dipendente, **DICHIARA, sotto la propria responsabilità, di avere diritto alle DETRAZIONI in calce richieste dal _____ nella misura prevista dalla legge vigente.**

• DETRAZIONE REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE e ASSIMILATO

☐ SI

☐ NO

(Il/la sottoscritto/a ha barrato NO poiché ha un altro rapporto di lavoro in corso o percepisce redditi da pensione)

Le detrazioni dovranno essere determinate e attribuite in base al reddito in calce barrato:

☐ **COMPLESSIVO** presunto per l'anno 2023, pari ad euro _____¹

☐ **REDDITO percepito presso altro datore** (più eventuali altri redditi) pari ad euro _____² che dovrà essere sommato al reddito del rapporto di lavoro in corso

☐ **Solo del rapporto di lavoro in corso** poiché non possiedo ulteriori redditi

• DETRAZIONE PER CONIUGE a CARICO (NON legalmente ed effettivamente separato)

☐ SI

☐ NO

Codice fiscale del coniuge _____ (va SEMPRE comunicato anche se NON a carico)

1) DETRAZIONI PER FIGLI DI ETA' PARI O SUPERIORE A 21 ANNI

CODICE FISCALE	DETRAZIONI IRPEF + DETRAZIONI ADDIZIONALI Esposizione in CU							FIGLIO DISABILE	PERIODO DI SPETTANZA
	100 %	50 %	Interamente a carico altro genitore	Non a carico di entrambi i genitori	100 % – Affidamento condiviso/congiunt o/esclusivo	100 % – Figlio posto coniuge	☐ SI	Da / /2023	
	100 %	50 %	Interamente a carico altro genitore	Non a carico di entrambi i genitori	100 % – Affidamento condiviso/congiunt o/esclusivo	100 % – Figlio posto coniuge	☐ SI	Da / /2023	
	100 %	50 %	Interamente a carico altro genitore	Non a carico di entrambi i genitori	100 % – Affidamento condiviso/congiunt o/esclusivo	100 % – Figlio posto coniuge	☐ SI	Da / /2023	

2) DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO (art.433 C.C.)

CODICE FISCALE	% SPETTANZA	PERIODO DI SPETTANZA
		Da / /2023
		Da / /2023

3) FIGLI DI ETA' INFERIORE A 21 ANNI – DETRAZIONI PER ADDIZIONALI IN CONGUAGLIO (*)

CODICE FISCALE	DETRAZIONI ADDIZIONALI						FIGLIO DISABILE	PERIODO DI SPETTANZA
	100 %	50 %	Interamente a carico altro genitore	Non a carico di entrambi i genitori	100 % – Affidamento condiviso/congiunt o/esclusivo	100 % – Figlio posto coniuge		
	100 %	50 %	Interamente a carico altro genitore	Non a carico di entrambi i genitori	100 % – Affidamento condiviso/congiunt o/esclusivo	100 % – Figlio posto coniuge	☐ SI	Da / /2023
	100 %	50 %	Interamente a carico altro genitore	Non a carico di entrambi i genitori	100 % – Affidamento condiviso/congiunt o/esclusivo	100 % – Figlio posto coniuge	☐ SI	Da / /2023
	100 %	50 %	Interamente a carico altro genitore	Non a carico di entrambi i genitori	100 % – Affidamento condiviso/congiunt o/esclusivo	100 % – Figlio posto coniuge	☐ SI	Da / /2023

(*) Si ricorda che i codici fiscali dei figli minori di 21 anni devono essere esposti nella sezione “dati relativi al coniuge e familiari a carico” della Certificazione Unica – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 55/E del 03/10/2023

RICHIESTA ALIQUOTA PIU' ELEVATA DI QUELLA DERIVANTE DALL'ART. 23 D.P.R. 600/1973

☐ Il/la sottoscritto/a richiede che sulla retribuzione/compenso venga applicata un'aliquota più elevata rispetto a quella derivante dall'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. Applicare aliquota Irpef del _____ %. (Circolare Agenzia Entrate n. 326/E del 23/12/1997)

RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI IN CORSO D'ANNO

☐ APPLICAZIONE DETRAZIONE MINIMA

Il/la sottoscritto/a richiede, in sede di conguaglio, l'applicazione della detrazione per lavoro dipendente (art. 13 c.1 lett. a TUIR) in misura minima, per redditi fino a 8.000 euro, interamente e non rapportata alla durata del rapporto di lavoro (per rapporti a tempo determinato almeno 1.380 euro annui, per rapporti a tempo indeterminato almeno 690 euro annui).

☐ APPLICAZIONE DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI per l'INTERO ANNO

Il/la sottoscritto/a richiede, in sede di conguaglio, l'attribuzione delle detrazioni per carichi familiari per l'intero anno poiché non sono state e/o non verranno richieste ad altro datore di lavoro.

☐ Inserimento in CONGUAGLIO REDDITI CORRISPOSTI dal PRECEDENTE DATORE di LAVORO

Il/la sottoscritto/a ha avuto un precedente rapporto di lavoro nel corso dell'anno. Dichiara di avvalersi della facoltà prevista dal D.P.R. 600/1973 art. 23 c. 4, di tener conto, in sede di conguaglio IRPEF delle somme corrisposte, ritenute operate e detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro. A tal fine si impegna a consegnare la Certificazione Unica Anticipata del precedente datore entro il 30 novembre.

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione sopra illustrata e prendo atto che, in caso di godimento di indebiti detrazioni per errate indicazioni o mancata comunicazione delle variazioni, potrò essere soggetto a sanzioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria (art. 49 D.P.R. 600/1973).

Consento altresì al trattamento dei dati da parte del mio datore di lavoro per i suoi scopi istituzionali e per la loro eventuale comunicazione a terzi secondo quanto previsto dalla L. 675/96 artt. 20 e 28 per le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Data _____

Firma del lavoratore _____

¹ Reddito percepito da altri rapporti di lavoro + Altri redditi (es. lavoro autonomo, pensione, cedolare secca, fondiari ecc.) + Reddito presunto derivante dal nuovo rapporto di lavoro.

² Reddito percepito da altri rapporti di lavoro + Altri redditi (es. lavoro autonomo, pensione, cedolare secca, fondiari ecc.).

TRATTAMENTO INTEGRATIVO 2023 (NUOVO ASSUNTO)

RICHIESTA del LAVORATORE *

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

codice fiscale _____, dipendente di questo ENTE

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA:

- che l'art. 1, comma 3, della legge di Bilancio 2022 ha stabilito che il Trattamento integrativo va corrisposto, nei seguenti casi:
 - **redditi fino a 15.000 euro: importo mensile pari a 100 Euro** se le detrazioni da lavoro dipendente sono inferiori all'Irpef lorda;
 - **redditi da 15.000,01 a 28.000 euro: importo mensile fino a 100 Euro**, se le detrazioni da lavoro dipendente sono inferiori all'Irpef lorda, ma **la somma delle seguenti detrazioni è di ammontare superiore all'Irpef lorda:**
 - detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR);
 - detrazioni per lavoro dipendente e assimilati (articolo 13, comma 1, del TUIR);
 - detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2022 (articolo 15, comma 1, lettera a), del TUIR);
 - detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2022 per l'acquisto o la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, del TUIR);
 - detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2022 e rateizzate alla medesima data (articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR);
 - detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2022 e rateizzate alla medesima data (articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90);
 - tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e rateizzate alla medesima data;
- che questo datore di lavoro erogherà il trattamento integrativo per i redditi da 15.000 a 28.000 euro tenendo in considerazione le sole detrazioni per reddito da lavoro dipendente e carichi famigliari. In presenza di altre detrazioni il sottoscritto sanerà la situazione in sede di 730.

RICHIEDE PERTANTO QUANTO IN CALCE BARRATO:

- ☐ **non erogare** mensilmente il trattamento integrativo
- ☐ **attribuire, se spettante, il trattamento integrativo SOLO in conguaglio Irpef**
- ☐ **riattribuire il trattamento Integrativo**, poiché in precedenza avevo richiesto la non attribuzione.

Data _____

Firma del dipendente _____

Distinti saluti.

NOTE DEL DATORE DI LAVORO:

ATTENZIONE! Se NON sussiste da parte del lavoratore alcuna delle richieste di cui al presente modulo, nulla va comunicato a questo datore di lavoro, poiché l'attribuzione o meno del trattamento integrativo verrà effettuata automaticamente dal programma paghe.

ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI

■ **LIMITE DI REDDITO PER LA CONDIZIONE DI "FAMILIARE A CARICO" (coniuge, altri familiari)**

Le detrazioni per coniuge o familiari a carico spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo (esclusi redditi esenti, tassati alla fonte ed eventuali redditi a tassazione separata) **non superiore ad Euro 2.840,51 (comprensivo dell'abitazione principale e delle relative pertinenze) al lordo degli oneri deducibili**. Non spettano, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato tale limite.

■ **LIMITE DI REDDITO PER LA CONDIZIONE DI "FIGLIO A CARICO" (art. 1 c. 252 L. 205/2017)**

Le detrazioni per figli a carico spettano a condizione che il figlio:

- non superi i 4.000 euro di reddito, fino ai 24 anni di età;

- non superi i 2.840,51 euro di reddito, nel caso in cui abbia un'età superiore ai 24 anni.

Il reddito si intende **comprensivo dell'abitazione principale e delle relative pertinenze al lordo degli oneri deducibili**. La detrazione non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del figlio ha superato il limite previsto.

■ **CONIUGE A CARICO**

Le detrazioni spettano per il **coniuge non legalmente ed effettivamente separato (che non supera il limite di reddito di 2.840,51 euro) anche se non convivente e non risiede in Italia**. L'importo spettante delle detrazioni è graduato in relazione al reddito complessivo del richiedente.

■ **FIGLIO AL POSTO DEL CONIUGE**

La mancanza del coniuge che dà luogo al riconoscimento di queste detrazioni, partendo dal presupposto che il lavoratore NON sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato, si verifica quando l'altro genitore è deceduto, oppure l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali, oppure da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

■ **FIGLI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 21 ANNI**

Le detrazioni spettano per **ciascun figlio, compresi i figli naturali, i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati (che non superano il limite di reddito) indipendentemente dall'età e dal fatto che siano dedotti agli studi o a tirocinio gratuito**. Le detrazioni per figli a carico **spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia**. Va indicato il codice fiscale dei figli. **Le detrazioni per i figli non possono essere ripartite liberamente fra i genitori ma, come precisato anche dal D.L. 70/2011, vanno suddivise nello stesso modo per ogni figlio della coppia**. La ripartizione può essere diversa solo quando i figli hanno in comune un solo genitore.

In caso di **coniuge a carico**, anche **la detrazione per figli spetta al 100%**; se il **coniuge non è a carico**, la **detrazione va ripartita al 50%** della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, **se c'è accordo fra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato**. Quest'ultimo, in caso di incapacienza del genitore con reddito più basso, può percepire per intero le detrazioni (l'incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui il dipendente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda). In queste situazioni l'importo eccedente non può essere richiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi.

In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute. In caso di **separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio**, in mancanza di accordo, la **detrazione spetta al 100% al genitore affidatario**; se l'**affidamento è congiunto o condiviso va ripartita al 50%**; se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali **e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato**, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, **se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, si applicano per il primo figlio le detrazioni previste per il coniuge e per gli altri figli si applicano le detrazioni ordinarie**. Tale regola si applica solo se più conveniente per il dipendente rispetto alle detrazioni ordinarie per figli.

La misura delle detrazioni è proporzionata al reddito complessivo del contribuente che la richiede.

Attenzione! Separazione legale ed effettiva o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidamento esclusivo dei figli: l'Agenzia delle Entrate prevede la compilazione di un'apposita casella della Certificazione Unica nel caso di fruizione della detrazione al 100% per i figli a carico. Se il lavoratore rientra in questa casistica, dovrà barrare sulla dichiarazione di spettanza la casella "100 % - Affidamento condiviso/congiunto/esclusivo". La casella va compilata anche nel caso di affidamento congiunto o condiviso nel caso in cui la detrazione non sia ripartita al 50% tra i due genitori ma un genitore ne fruisca al 100%.

Si ricorda che a partire dal 01/03/2022 non sono più previste: le detrazioni Irpef per i figli di età inferiore ai 21 anni, le maggiorazioni per figli minori di 3 anni, le maggiorazioni per figli portatori di handicap, le maggiorazioni per nr. figli superiori a 3 e nemmeno l'ulteriore detrazione per famiglie numerose. In caso non abbia già provveduto, valuti se richiedere l'erogazione dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico direttamente all'Inps.

■ **FIGLI DI ETÀ INFERIORE A 21 ANNI**

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 55/2023 conferma l'importanza per il dipendente di comunicare al proprio datore i figli minori di 21 anni fiscalmente a carico (anche se non hanno diritto alle detrazioni Irpef) poiché utili alla compilazione della CU e all'attribuzione delle detrazioni sull'addizionale regionale, se spettanti.

■ **FIGLI DISABILI**

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni per la compilazione del modello 730, è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

■ **ALTRI FAMILIARI A CARICO**

Si considerano altri familiari a carico quelli indicati all'art. 433 del C.C.: genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti. Tali familiari non devono superare il limite del reddito, devono convivere con il richiedente o percepire assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. L'ammontare delle detrazioni spettanti va ripartita tra coloro che ne hanno diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

■ **SOGGETTI NON RESIDENTI**

Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che gli stessi dimostrino, dietro presentazione di specifica documentazione, che le persone, alle quali tali detrazioni si riferiscono, non possiedano un reddito complessivo superiore al limite di euro 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

■ **CODICI FISCALI FAMILIARI (CONIUGE, FIGLI, ALTRI FAMILIARI)**

Le detrazioni verranno riconosciute solo se, per ognuno dei familiari a carico, viene indicato anche il codice fiscale. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, ai fini della corretta predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, richiede sulla Certificazione Unica l'indicazione dei dati dei figli/familiari a carico anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni (poiché le detrazioni sono percepite al 100% da altro genitore/familiare).

Pertanto, dovranno essere comunicati anche i familiari non a carico per i quali le detrazioni sono percepite interamente da altro familiare/genitore.

■ **VALIDITÀ**

La dichiarazione di spettanza NON va compilata annualmente ma dovrà essere presentata dal lavoratore solo in presenza di variazioni dei dati (art. 7, c.1 lettera b) D.L. 70/2011), oppure per comunicare il reddito complessivo presunto al fine della corretta attribuzione in busta paga, delle detrazioni d'imposta di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR.